



CITTA' DI SAN MARCO ARGENTANO
(Provincia di Cosenza)
POLIZIA LOCALE
Via Roma n.12 – 87018 San Marco Argentano

ORDINANZA N. 825 DEL 12/07/2021

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI, AREE LIBERE/INEDIFICATE E/O CORTI DI FABBRICATI AI FINI DELL'IGIENE PUBBLICA E DELLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

IL SINDACO

PREMESSO CHE all' interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati e/o prive dei necessari interventi di manutenzione e di pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO CHE l'abbandono e l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc....) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- può costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti; può ostruire tombini, cunette e caditoie stradali; può, con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere scivolosa l'area pubblica;
- può risultare causa di incendi con l'approssimarsi delle temperature estive;

RILEVATO CHE tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

RITENUTO QUINDI

- indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a garantire l'igiene pubblica, a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
- utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità dei confini con le strade pubbliche e adiacenti alle civili abitazioni;

ACCERTATO CHE tali adempimenti sono di esclusiva competenza dei proprietari, affittuari o di coloro che a qualsiasi titolo godono dei terreni e/o delle aree verdi in precario stato di manutenzione poste all'interno del territorio comunale;

VISTO

- il d. lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze contingibili ed urgenti;
- il d. lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'art. 29 e seg. del d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
- l'art. 832 e segg. del Codice Civile;

- la Legge Regionale n. 51/2017;

ORDINA

per tutte le causali indicate in premessa, **con effetto immediato:**

la revoca dell'ordinanza n. 58 del 05/07/2018;

a tutti gli enti, ai proprietari, agli affittuari, e a coloro che a qualsiasi titolo godono di aree agricole non coltivate, ricadenti negli agglomerati urbani del territorio comunale, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di effettuare ogni tipo di intervento di pulizia, in ogni momento in cui si rendano necessari, a propria cura ed a proprie spese, dei terreni invasi da vegetazione**, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità dell'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, alla potatura del manto erboso mantenendo un'altezza non superiore ai 10 cm., nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla conservazione in buono stato degli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse e/o di ogni altra attività necessaria a garantire l'incolumità e l'igiene pubblica e a prevenire il rischio di propagazione degli incendi;

è fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni e delle aree suindicate, di provvedere correttamente **alla rimozione dei rifiuti prodotti** e di quant'altro possa essere veicolo di incendio oltre che di rischio per l'incolumità e l'igiene pubblica con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei luoghi, mediante apposita ditta incaricata, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà;

VIETA

nei terreni ed in tutte le aree suindicate di accendere fuochi, di usare apparecchi e fiamma libera o elettrici che producano faville nonché di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;

di lasciare in deposito o accatastati materiale di qualsiasi natura sulle aree pubbliche e/o di abbandonare sui terreni materiale di scarto che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estraneo alla natura del terreno stesso tale che possa diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale. Inoltre tali interventi dovranno essere effettuati senza arrecare danno a persone e/o cose, in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità garantendo la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro;

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, che le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 e ss.mm.ii. (da Euro 25,00 ad Euro 500,00), dal Codice della Strada ove ne sussistano le condizioni, (da Euro 148,00 ad Euro 594,00) o da altre disposizioni di legge;

inoltre, qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori, ex art. 21-ter della Legge n. 241/90;

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

DISPONE

che il presente atto venga:

- pubblicato mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- inserito nel sito ufficiale del comune <http://www.comune.sanmarcoargentano.cs.it/> ;
- diffuso mediante affissione di locandine su tutto il territorio comunale;

la trasmissione della stessa:

- alla Prefettura di Cosenza;
- al Comando della Polizia Locale di San Marco Argentano;
- al Comando Compagnia Carabinieri di San Marco Argentano;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza;

DEMANDA

Alle Autorità competenti l'incarico di vigilare circa l'osservanza e l'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Il Sindaco
Virginia Mariotti
